



I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 21



PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DELLE CONSULTE
PROVINCIALI E DEI COMITATI
DI CONSULTAZIONE



*Approvato con D.C.P. in data 11.3.1996 n. 7 reg e modificato con D.C.P. in data 2.12.2002
n. 99 reg..*

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE CONSULTE
PROVINCIALI E DEI COMITATI DI CONSULTAZIONE

I N D I C E D E G L I A R T I C O L I

Art. 1	Finalità	pag.	2
Art. 2	Funzioni delle consulte	”	2
Art. 3	Presidenza, composizione e nomina delle consulte	”	3
Art. 4	Durata in carica e funzionamento delle consulte	”	3
Art. 5	Funzioni dei comitati di consultazione	”	4
Art. 6	Presidenza, composizione e nomina dei comitati di consultazione	”	4
Art. 7	Durata in carica e funzionamento dei comitati di consultazione	”	5
Art. 8	Modalità di convocazione delle consulte e dei comitati di consultazione	”	5
Art. 9	Lavori delle consulte e dei comitati di consultazione	”	5
Art. 10	Disposizioni finanziarie	”	6

ART. 1
FINALITA'

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le modalità di formazione, la composizione, l'attività e l'organizzazione delle Consulte provinciali quali individuate dall'art. 62 dello Statuto della Provincia.
 - Consulta per l'Ambiente
 - Consulta per l'Economia
 - Consulta per l'Istruzione
 - Consulta per il Settore Sociale
 - Consulta per la Viabilità,nonché dei Comitati di consultazione previsti dall'art. 63 dello stesso Statuto, in conformità ai principi stabiliti dalle leggi 142/90 e 241/90 e in attuazione delle stesse precitate disposizioni statutarie.

ART. 2
FUNZIONI DELLE CONSULTE

1. Le Consulte, in relazione alla materia assegnata a ciascuna:
 - forniscono agli Organi dell'Amministrazione Provinciale, quando ne siano direttamente investite dal Consiglio e/o dal Presidente della Provincia, il proprio motivato parere in ordine a questioni, problematiche, quesiti di competenza dell'Ente;
 - formulano proposte operative intese a sollecitare la Provincia all'adozione di atti, iniziative, indagini, inchieste, accertamenti;
 - presentano proposte di deliberazione al Consiglio Provinciale in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale. Dette proposte devono essere approvate con il voto favorevole di due terzi dei componenti assegnati alla Consulta stessa.
2. Quando uno specifico problema riguarda materia di competenza di più Consulte, il Presidente della Provincia o i Presidenti delle Consulte, d'intesa tra loro, possono stabilire la riunione congiunta delle consulte competenti.
3. Le Consulte possono essere utilizzate anche dai Comuni della Provincia che ne facciano richiesta, e che, a tal fine, perfezionino apposite convenzioni con la Provincia, da approvarsi dal Consiglio Provinciale. In tal caso le Consulte estendono le proprie competenze e funzioni anche a vantaggio di tali Enti locali.

ART. 3
PRESIDENZA, COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE CONSULTE

1. Le Consulte sono presiedute dal Presidente della Provincia, o da un Assessore o Consigliere provinciale dallo stesso delegato, e sono composte da non più di 18 componenti.
2. Le Consulte sono nominate dal Presidente della Provincia su designazione delle maggiori associazioni imprenditoriali, sindacali, di categoria, sociali, culturali, ambientaliste, di servizio e di volontariato operanti nel territorio e attinenti alle specifiche materie ed allo specifico argomento per il quale viene istituita la Consulta. Le scelte delle Associazioni interessate, nonché la determinazione del numero dei componenti il Comitato di consultazione vengono demandate di volta in volta al Presidente della Provincia, sentita la Conferenza dei capigruppo.

3. Per tematiche specifiche e di particolare rilievo la composizione delle Consulte può essere integrata di volta in volta con non più di due elementi, con provvedimento motivato del Presidente della Giunta Provinciale.
4. I Componenti che per qualsiasi causa abbiano a cessare di far parte delle Consulte, sono sostituiti dal Presidente della Provincia, seguendo le stesse modalità previste per la loro nomina.

ART. 4

DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE

1. Le Consulte durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Provinciale.
2. Le Consulte si riuniscono, previa convocazione del rispettivo Presidente, ogniqualevolta se ne determini la necessità, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti o il Presidente del Consiglio.
Le Consulte si riuniscono almeno una volta all'anno in sessione ordinaria, in coincidenza con la discussione del bilancio provinciale.
3. Tutti i componenti della Commissione Consiliare permanente competente per materia possono partecipare alle riunioni della Consulta, pur senza diritto di voto. A tal fine, agli stessi viene inviato l'avviso di convocazione della Consulta.
4. Alle riunioni delle Consulte possono essere invitate persone che per la carica ricoperta o per la particolare competenza professionale siano in grado di apportare alla materia oggetto della discussione un contributo qualificato.
5. Le Consulte, con ricorrenza annuale, sottopongono al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio relazione sull'attività svolta.

ART. 5

FUNZIONI DEI COMITATI DI CONSULTAZIONE

1. Per favorire la partecipazione su specifici argomenti di rilevante interesse provinciale, possono di volta in volta essere istituiti, con provvedimento del Presidente della Provincia, appositi comitati di consultazione, su iniziativa del Presidente del Consiglio, del Presidente della Provincia o su richiesta di una singola Consulta.

ART. 6

PRESIDENZA, COMPOSIZIONE E NOMINA DEI COMITATI DI CONSULTAZIONE

1. I comitati di consultazione sono presieduti dal Presidente della Provincia o da un Assessore o Consigliere provinciale dallo stesso delegato.
2. I componenti dei Comitati sono nominati dal Presidente della Provincia, su designazione delle maggiori associazioni imprenditoriali, sindacali, di categoria, sociali, culturali, ambientaliste, di servizio e di volontariato etc. operanti nel territorio e attinenti alla materia ed allo specifico argomento per il quale viene istituito il Comitato. Le scelte delle Associazioni interessate, nonché la determinazione del numero dei componenti il Comitato di consultazione vengono demandate di volta in volta al Presidente della Provincia, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
3. I Comitati di consultazione possono essere costituiti anche da una rosa ristretta di membri della Consulta competente per materia.
4. Nel provvedimento di istituzione del Comitato viene specificato l'argomento da trattare ed i tempi per lo svolgimento dei lavori.

ART. 7

DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI CONSULTAZIONE

1. I Comitati di consultazione durano in carica fino all'esaurimento dei compiti loro assegnati.
2. I Comitati si riuniscono su convocazione del proprio Presidente.
3. I Comitati consultivi sottopongono al termine del loro mandato relazione sull'attività svolta al Presidente della Provincia e agli eventuali altri organi indicati nel decreto di istituzione, oltre a quanto richiesto dal comma del successivo art. 8.

ART. 8

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLE CONSULTE E DEI COMITATI DI CONSULTAZIONE

1. Onde assicurare alle Consulte e ai Comitati di consultazione il carattere di agile strumento di consultazione, non sono previste modalità specifiche di convocazione degli stessi, prevedendosi unicamente un preavviso ai concorrenti di almeno 24 ore rispetto alla data fissata per la riunione.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti le Consulte, possono ottenere dagli Uffici dell'Ente, dati, informazioni, visione e copia di atti d'interesse, con i limiti e modalità fissati dalle vigenti disposizioni in materia, utilizzando, altresì, i sistemi informativi e telematici della Provincia.

ART. 9

LAVORI DELLE CONSULTE E DEI COMITATI DI CONSULTAZIONE

1. A supporto dei lavori di ogni Consulta e di ogni Comitato, è prevista la partecipazione alle riunioni del Dirigente provinciale competente per materia o suo delegato.
2. Alle riunioni partecipa, altresì, un dipendente provinciale, incaricato dal Segretario Generale, con la funzione di verbalizzare le decisioni prese dalla Consulta o dal Comitato.
3. I verbali sono depositati presso la Segreteria Generale.
Dell'avvenuto deposito dei verbali viene data notizia a ciascun Consigliere Provinciale che ne può chiedere visione o copia.

ART. 10

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. La partecipazione ai lavori delle Consulte e dei Comitati di consultazione da parte dei componenti le stesse è a titolo gratuito.
Modifica apportata con deliberazione C.P. n. 99 reg. del 2.12.2002:
"...la partecipazione ai lavori della Consulta provinciale per l'Istruzione da parte dei componenti la stessa comporta il diritto al rimborso delle spese di trasporto sostenute, nei limiti e con le modalità previste per i pubblici dipendenti."
2. Ai dipendenti provinciali che assistano ai lavori delle Consulte e dei Comitati di consultazione non sono dovuti compenso o indennità alcuna ove le riunioni dei predetti organismi si svolgano durante il normale orario d'ufficio. Qualora le stesse si svolgano al di fuori del normale orario di servizio e comportino prestazioni straordinarie, verranno applicate le disposizioni vigenti in materia di lavoro straordinario.

Con deliberazione n. 71 reg. del 9.9.2002 **il Consiglio Provinciale**, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 96 del D. Lgs. 18.8.2000, **ha ritenuto non indispensabili**, per la realizzazione dei fini istituzionali della Provincia, **le seguenti Consulte** già attivate presso l'Ente:

- Consulta provinciale per l'economia;
- Consulta provinciale per la viabilità.